

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 4/2021

Milano, 25 gennaio 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2021 – parte 2

Facendo seguito alla Circolare 3/2021, nella quale abbiamo indicato le principali disposizioni per le persone fisiche, di seguito si riportano le principali norme di interesse per imprese e professionisti.

1. AGEVOLAZIONI PER IMPRESE E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica

Viene introdotta la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa**, oltre che per i beni materiali, **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Esonero contributivo lavoratori autonomi e liberi professionisti

I lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private, con un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50.000 euro che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 33% possono beneficiare di un **esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali**.

Per le disposizioni attuative bisogna aspettare il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà emesso nei prossimi mesi.

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, in favore dei **lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS** che esercitano attività diverse dall'esercizio di imprese commerciali, **per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito**. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

- 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

- 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- 3) reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- 4) reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l'indice Istat
- 5) in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- 6) con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l'**aumento della contribuzione previdenziale** dovuta da tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, salvo gli esonerati, nelle seguenti misure:

- ..25,98% per il 2021;
- ..26,49% per il 2022;
- ..27,00% per il 2023.

Credito d'imposta beni strumentali nuovi

La Legge di Bilancio ha esteso **fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d'imposta le imprese che:

- a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
- oppure entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta:

- spetta alle imprese residenti in Italia;
- non spetta alle imprese:
 - ✓ in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
 - ✓ destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali** dei lavoratori.

L'agevolazione **riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**. Vi sono tuttavia una serie di **esclusioni** dal beneficio come **ad esempio** i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d'imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

esclusivamente in **compensazione in 3 quote annuali** di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. A tale credito non è applicabile il limite annuo pari ad euro 700.000 euro e il limite di euro 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per i **beni c.d. "4.0"** il credito d'imposta spetta in misura differenziata rispetto al costo di acquisizione degli investimenti:

	<i>Investimento 16.11.20-31.12.21 (o entro 30.06.22 con acconto del 20% entro il 31.12.21)</i>	<i>Investimento 01.01.22-31.12.22 (o entro 30.06.23 con acconto del 20% entro il 31.12.22)</i>
Fino a 2.500.000 euro	50%	40%
Superiore a 2.500.000 fino a 10.000.000 euro	30%	20%
Superiore a 10.000.000 fino a 20.000.000 euro	10%	10%

Per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Per i **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"**, il credito spetta nella misura del 20% del costo fino ad un massimo di euro 1.000.000.

3

Gli **"Altri beni"**, ossia i beni materiali ed immateriali diversi rispetto ai precedenti, spetta il seguente credito:

<i>Investimento 16.11.20-31.12.21 (o entro 30.06.22 con acconto del 20% entro il 31.12.21)</i>	<i>Investimento 01.01.22-31.12.22 (o entro 30.06.23 con acconto del 20% entro il 31.12.22)</i>
10% o 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%

Tale credito spetta nel limite massimo di 2.000.000 per i beni materiali e 1.000.000 per i beni immateriali ed è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

E' necessaria l'indicazione in fattura del riferimento normativo (Legge n. 178/2020 – art. 1 c. 1051 a 1063); inoltre per i beni materiali e immateriali 4.0 è necessaria la **perizia asseverata** da cui risultino le caratteristiche dei beni acquistati e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni sotto i 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Inoltre, qualora il bene sia ceduto a strutture produttive situate all'estero entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, il credito è ridotto in misura corrispondente escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0

E' confermata la **proroga fino all'anno 2022** della disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica** e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Rispetto alla normativa precedente sono state innalzate le percentuali di spettanza del credito:

Principali attività agevolabili	Normativa previgente	Normativa nuova
Attività di ricerca e sviluppo	12% massimo 3.000.000	20% massimo 4.000.000
Attività di innovazione tecnologica	6% massimo 1,5 milioni	10% massimo 2 milioni

E' stato esteso al 2022 il **credito d'imposta formazione 4.0**, già preesistente, estendendo la tipologia di costi agevolabili anche alle spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione, ai costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Bonus aggregazioni

E' stato introdotto un incentivo fiscale all'effettuazione di operazioni di aggregazione aziendale deliberate nel 2021 realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento che consiste nel consentire, al soggetto risultante dall'operazione di aggregazione aziendale (società fusa o incorporante, società beneficiaria o società conferitaria), di **trasformare in credito di imposta fruibile in compensazione le attività per imposte anticipate** (c.d. "DTA") **referite a perdite fiscali pregresse e a eccedenze ACE non ancora utilizzate.**

4

Sospensione versamenti federazioni sportive e associazioni sportive

Sono stati sospesi **fino al 28 febbraio 2021**, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'**unica soluzione entro il 30 maggio 2021** o mediante **rateizzazione** fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Le rate relative ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.

Nuova Sabatini, finanziamento in un'unica soluzione

Viene previsto che **il contributo statale** in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ("Nuova Sabatini"), venga erogato in un'unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

Esenzione IMU prima rata 2021 per settori del turismo

Viene esteso alla **prima rata dell'IMU dovuta nel 2021** l'esenzione per gli **immobili** dove si svolgono specifiche attività connesse ai **settori del turismo**, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- **alberghi, pensioni e relative pertinenze**, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, **purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate**;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate**.

5

Credito d'imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator

Viene esteso **il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**, istituito dal decreto Rilancio, **alle agenzie di viaggio e ai tour operator**.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito **spetta sino al 30 aprile 2021**, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

2. DISPOSIZIONI PER IMPRESE E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

Il credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro** è utilizzabile dal **1° gennaio al 30 giugno 2021** e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

Si prevede che l'**Agenzia delle entrate metta a disposizione** dei contribuenti **una piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche**.

Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 34/2020 sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall'art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni".

Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle **misure di aiuto** (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le **tre misure** di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:

- **Credito d'imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale:** un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19;
- **Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020:** un credito d'imposta, in caso di aumento di capitale, commisurato alle perdite delle suddette società, che spetta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;
- **Il Fondo Patrimonio PMI**, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società (co. 12 ss.).

Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di **eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021**, invece che entro il 31 dicembre 2020.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale

Viene sostituito integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, **disapplica gli obblighi** previsti dal codice civile **per le società di capitali** in relazione alle **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**, specificando che **non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale** e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che **il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo** non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì **il quinto esercizio successivo (le perdite del 2020 beneficiano di una sospensione fino al 2025)**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, **l'assemblea è convocata senza indugio** dagli amministratori e **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

minimo legale (come previsto ordinariamente), **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente **indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

3. DISPOSIZIONI LIQUIDITA'

La legge di bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n. 178) contiene una serie di disposizioni finalizzate al finanziamento delle imprese.

La tabella che segue evidenzia le principali di esse:

Estensione al 30.6.2021 delle misure previste dall'art. 1 del DL 23/2020 in materia di rilascio di garanzie sui finanziamenti (c.d. "Garanzia Italia"), ampliandone l'operatività, a determinate condizioni, ai finanziamenti destinati alla rinegoziazione dei finanziamenti esistenti.

Estensione al 30.6.2021 delle misure previste dallo strumento "Garanzia Italia" per le imprese di media dimensione, con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499.

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 6 anni previsti inizialmente, innalzati a 10 anni con il Decreto Liquidità).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Per tale procedura prendete contatti direttamente con i soggetti intermediari finanziari che hanno rilasciato il finanziamento.

Estensione al 30.6.2021 delle misure previste dall'art. 35 del DL 34/2020 in materia di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine da parte di SACE.

Estensione al 30.6.2021 delle disposizioni previste dall'art. 13 del DL 23/2020 in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese (c.d. "Fondo di garanzia PMI").

Estensione al 30.6.2021 della moratoria straordinaria dei debiti prevista dall'art. 56 del DL 18/2020.

7

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

Estensione al 30.6.2021 delle agevolazioni previste dall'art. 26 del DL 34/2020 per gli aumenti di capitale operati dalle medie imprese danneggiate dalla pandemia COVID-19 e per il c.d. "Fondo Patrimonio PMI".

Al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall'articolo 1, comma 209, dalla Legge 145/2018

4. DISPOSIZIONI IVA

Termini trimestrali annotazioni IVA

Per i contribuenti minori, viene previsto l'allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. In particolare, si stabilisce che l'annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

8

Abolizione esterometro

A partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati riguardanti le operazioni effettuate con l'estero, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Conseguentemente:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere **effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Vengono modificate inoltre le sanzioni per **omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022** (pari ad euro 2 a fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili).

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

Estesa al 2021 l'esenzione dall'emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un **nuovo quadro sanzionatorio** per le **violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, definendo le sanzioni:

- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
- ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
- per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
- per l'omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

9

VIOLAZIONE	SANZIONE DAL 01/01/21
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi	90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato, con un minimo di 500 euro
Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri	
Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto	
Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali	

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, **se non constano omesse annotazioni**, la **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica** degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita **con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**.

Per l'**omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri** dei

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

of Counsel :

Dr. Paolo Lombardi

Dr.ssa Paola Tazzer

corrispettivi giornalieri, **se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**, si applica la **sanzione** amministrativa in misura fissa di **100 euro per ciascuna trasmissione**.

Non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Viene inoltre chiarito che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

E' stata differita l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, **possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri**.

Iva 10% piatti pronti

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati **in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto**.

Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

10

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento dovesse essere necessario.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli

Commercialisti